



Regolamento del Corpo di Polizia Locale

Approvato con Delibera di Consiglio del 7 maggio 2025, n. 14

INDICE

TITOLO I **ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO**

ART. 1	Comando del Corpo di Polizia Locale	Pag. 5
ART. 2	Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Comunale	Pag. 5
ART. 3	Funzioni degli appartenenti al Corpo	Pag. 5
ART. 4	Ordinamento strutturale del Corpo	Pag. 6

TITOLO II **ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI**

ART. 5	Dotazione organica del Corpo	Pag. 6
ART. 6	Rapporto gerarchico	Pag. 6
ART. 7	Ruoli e gradi all'interno del Corpo di Polizia Locale	Pag. 7
ART. 8	Attribuzioni e responsabilità del Comandante	Pag. 7
ART. 9	Attribuzioni e doveri del Vice Comandante	Pag. 8
ART. 10	Attribuzioni e doveri degli Ufficiali	Pag. 9
ART. 11	Attribuzioni e doveri degli Agenti	Pag. 9
ART. 12	Qualifiche degli appartenenti al Corpo	Pag. 10

TITOLO III **ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

ART. 13	Modalità di accesso al Corpo	Pag. 10
ART. 14	Formazione di base per Ufficiali ed Agenti	Pag. 10
ART. 15	Aggiornamento professionale	Pag. 11
ART. 16	Pari opportunità	Pag. 11

TITOLO IV **UNIFORMI, ARMI E DOTAZIONI**

ART. 17	Uniformi di servizio	Pag. 12
ART. 18	Gradi e distintivi	Pag. 12
ART. 19	Armamento	Pag. 13
ART. 20	Armi comuni ad impulsi elettrici	Pag. 13
ART. 21	Strumenti e mezzi in dotazione	Pag. 14
ART. 22	Servizio in uniforme ed eccezioni	Pag. 14
ART. 23	Tessera di riconoscimento	Pag. 14

TITOLO V **SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

ART. 24	Finalità generali dei servizi	Pag. 15
ART. 25	Servizi appiedati o a bordo di veicoli	Pag. 15

ART. 26	Collegamento dei servizi via radio	Pag. 16
ART. 27	Radiomobile e Pronto Intervento	Pag. 16
ART. 28	Servizi nei Quartieri	Pag. 16
ART. 29	Servizi Interni	Pag. 17
ART. 30	Servizi distaccati all'interno dell'Ente	Pag. 17
ART. 31	Obbligo di intervento e di rapporto	Pag. 17
ART. 32	Ordine di servizio	Pag. 18
ART. 33	Servizi effettuati per conto di privati	Pag. 18

TITOLO VI

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO

ART. 34	Guida di veicoli ed uso di strumenti	Pag. 18
ART. 35	Prolungamento del servizio	Pag. 19
ART. 36	Mobilitazione straordinaria	Pag. 19
ART. 37	Reperibilità	Pag. 19

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 38	Norme generali - doveri	Pag. 20
ART. 39	Cura dell'uniforme e della persona	Pag. 20
ART. 40	Orario di inizio e fine turno	Pag. 20
ART. 41	Rapporti interni ed esterni al Corpo	Pag. 21
ART. 42	Comportamento in pubblico	Pag. 21
ART. 43	Saluto	Pag. 22

TITOLO VIII

DISCIPLINA E RICONOSCIMENTI PARTICOLARI

ART. 44	Norme disciplinari	Pag. 23
ART. 45	Casi di assenza dal servizio	Pag. 23
ART. 46	Accertamenti sanitari	Pag. 23
ART. 47	Riconoscimenti per gli appartenenti al Corpo	Pag. 24

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE FINALI

ART. 48	Rinvio al Regolamento per la Disciplina degli Uffici e dei Servizi dell'Ente	Pag. 24
ART. 49	Patrono del Corpo della Polizia Locale	Pag. 24
ART. 50	Entrata in vigore	Pag. 25

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

ART. 1

Comando del Corpo di Polizia Locale

1. Il presente Regolamento disciplina le materie di cui agli articoli 4 e 7 della Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 65 e della Legge Regionale 1° aprile 2015, n. 6 e s.m.i.
2. La struttura organizzativa che ne deriva assume la denominazione di: **"Comando del Corpo di Polizia Locale"** della Città di Gallarate.

ART. 2

Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Comunale

1. Al Corpo di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli articoli 2 e 9 della Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 65 e della Legge Regionale 1° aprile 2015, n. 6, ai quali il Comandante risponde funzionalmente.
2. Il Corpo di Polizia Locale ai sensi dell'art. 6 della citata Legge Regionale non può costituire struttura intermedia di Settori amministrativi dell'Ente ed è posto alle dirette dipendenze del Comandante.

ART. 3

Funzioni degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono le funzioni previste da Leggi, Regolamenti, Ordinanze ed altri provvedimenti amministrativi, sia in termini di prevenzione che di repressione.
2. In particolare, essi:
 - a) vigilano al fine di incrementare il livello di sicurezza urbana e di educazione alla legalità nel territorio comunale, nel pieno rispetto della primaria competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - b) vigilano sull'osservanza di Leggi, Regolamenti e Ordinanze nelle materie di competenza;
 - c) svolgono le funzioni di Polizia Locale in conformità all'art. 13 della Legge Regionale 1° aprile 2015, n. 6 e s.m.i.;
 - d) svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale e della Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 65, assicurando lo scambio informativo e la collaborazione sia con altri comandi di Polizia Locale che con le Forze di Polizia dello Stato;
 - e) svolgono funzioni di Polizia Stradale ai sensi del vigente Codice della Strada;
 - f) svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e della Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 65, ponendo il presidio del territorio tra i compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le Forze di Polizia dello Stato, la sicurezza urbana nel territorio comunale;

- g) prestano ausilio e soccorso e svolgono servizi di Protezione Civile in occasione di pubbliche calamità o disastri, d'intesa con gli organi competenti, nonché in caso di privati infortuni;
- h) assolvono a compiti di informazione e di raccolta di notizie, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali;
- i) assicurano i servizi d'onore e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie e forniscono, su disposizione del Sindaco, la scorta d'onore al Gonfalone del Comune e, sempre nell'ambito comunale, a quello della Regione.

ART. 4

Ordinamento strutturale del Corpo

1. Il Corpo di Polizia Locale è articolato in "Reparti" o "Nuclei", nei termini previsti dal provvedimento dirigenziale di micro-organizzazione e dalla legislazione speciale di settore.

TITOLO II

ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

ART. 5

Dotazione organica del Corpo

1. L'organico del Corpo è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi delle linee di mandato e alle conseguenti esigenze organizzative e operative.
2. Esso è soggetto anche in sede di revisione periodica, ai criteri indicati dall'art. 7, comma 2 della Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 65 e dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 6

Rapporto gerarchico

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle Autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle Leggi.
2. Il Superiore dirige l'operato del personale dipendente e assicura, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
3. Spetta ad ogni superiore gerarchico l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

4. L'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Locale è rappresentato dalle qualifiche funzionali ricoperte dagli appartenenti; a parità di qualifica dall'anzianità nella stessa, anche se maturata in altri Comandi, ed a parità di anzianità dall'età anagrafica.
5. Tutte le richieste d'intervento degli Uffici comunali e di altri Enti debbono essere rivolte al Comando. Solo in caso di particolare necessità il personale dipendente può corrispondere direttamente alle richieste, informandone il Comando al più presto possibile.

ART. 7

Ruoli e gradi all'interno del Corpo di Polizia Locale

1. Fanno parte del Corpo di Polizia Locale:
 - a) Il Comandante che riveste il grado di Dirigente;
 - b) Il Vice Comandante che riveste il grado di Commissario Capo Coordinatore, con i colori previsti dal Regolamento Regionale;
 - c) Gli Ufficiali:
 - Commissario Capo Coordinatore;
 - Commissario Capo;
 - Commissario;
 - Vice Commissario;
 - d) Gli Agenti:
 - Sovrintendente Esperto;
 - Sovrintendente Scelto;
 - Sovrintendente;
 - Assistente Esperto;
 - Assistente Scelto;
 - Assistente;
 - Agente Scelto;
 - Agente.

ART. 8

Attribuzioni e responsabilità del Comandante

1. L'incarico di Comandante del Corpo è affidato a soggetto di comprovata professionalità ed esperienza, preferibilmente maturata all'interno della Polizia Locale.
2. Il Comandante assume lo status di appartenente alla Polizia Locale. Eventuali ulteriori incarichi conferiti dall'Ente Locale non possono confliggere con le peculiari funzioni di polizia giudiziaria e polizia amministrativa locale proprie della funzione di Polizia Locale.
3. Il Comandante è figura apicale del Corpo di Polizia Locale e risponde funzionalmente al Sindaco o all'Assessore delegato.
4. Il Comandante, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa propria dell'Ente Locale, cura la disciplina e l'addestramento del personale appartenente

alla Polizia Locale, nonché la corretta applicazione delle direttive ricevute dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

5. Nell'espletamento delle funzioni istituzionali il Comandante assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza. Sempre nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comandante opera nel rispetto delle norme dettate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., in materia di procedimenti amministrativi di sua competenza o delegati per via subordinata. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta la direzione tecnico-giuridica del Corpo. In particolare, egli è incaricato di:
 - a) determinare la micro-organizzazione del Corpo e disporre l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità e assegnare i mezzi di cui è dotato il Corpo in base alle esigenze di servizio;
 - b) individuare il Vice Comandante fra gli stessi Ufficiali direttivi, in caso di nomina interna al Corpo, sentito il Sindaco e l'Assessore delegato;
 - c) impartire disposizioni per la trattazione della corrispondenza soggetta a riservatezza;
 - d) costruire gruppi di lavoro per il conseguimento di particolari obiettivi;
 - e) esercitare le attribuzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - f) partecipare direttamente o tramite Ufficiale delegato a tutte le Commissioni in cui si trattino argomenti che riguardano la Polizia Locale;
 - g) adottare, mediante circolari interne, note di servizio o disposizioni che siano necessarie per l'organizzazione della struttura e l'efficace svolgimento del servizio;
 - h) vigilare sulla corretta interpretazione ed applicazione di Leggi e Regolamenti ed emanare le relative direttive;
 - i) vigilare sull'espletamento dei servizi affidati al Corpo;
 - j) mantenere rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con le diverse Forze dell'Ordine e con le altre Agenzie del Territorio con le quali il Comando collabora;
 - k) mantenere rapporti con gli organi di stampa nei limiti stabiliti dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

ART. 9

Attribuzioni e doveri del Vice Comandante

1. Le funzioni del Vice Comandante sono attribuite con provvedimento motivato dal Comandante.
2. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce per la direzione tecnica del Corpo, in caso di assenza, impedimento o durante la vacanza del posto.
3. Al Vice Comandante è attribuito il grado di Commissario Capo Coordinatore, con i colori previsti dal Regolamento Regionale per il grado di Vice Comandante.
4. Al Vice Comandante compete la verifica dell'efficienza dei diversi Reparti/Nuclei, nell'ambito della programmazione ed organizzazione della struttura disposta dal Comandante, al fine di perseguire il massimo coordinamento dell'attività operativa e l'unitarietà dell'azione amministrativa del Corpo.

ART. 10
Attribuzioni e doveri degli Ufficiali

1. Gli Ufficiali coadiuvano il Comandante ed il Vice Comandante e sono responsabili della direzione del Reparto/Nucleo cui sono preposti, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo o dell'efficacia dell'azione amministrativa del personale dipendente loro assegnato.
2. I compiti degli Ufficiali, nell'ambito della struttura cui sono preposti, sono principalmente i seguenti:
 - a) curare l'osservanza degli ordini e delle direttive di servizio, stabilirne le modalità di esecuzione ed emanare le disposizioni e le circolari operative negli ambiti di competenza;
 - b) emanare, d'intesa con il Comandante ed il Vice Comandante, gli ordini di servizio;
 - c) fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
 - d) curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti;
 - e) curare l'aggiornamento professionale del personale dipendente;
 - f) curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri Enti e gli altri Settori del Comune;
 - g) studiare i problemi di funzionamento della struttura di competenza e analizzarne le eventuali disfunzioni, avanzando proposte e suggerimenti organizzativi e funzionali utili;
 - h) proporre encomi e segnalare al Comandante comportamenti del personale censurabili disciplinarmente;
 - i) coadiuvare il Comandante ed il Vice Comandante, assicurando la direzione del Reparto/Nucleo cui sono assegnati;
 - j) rappresentare il Comandante in tutti i servizi di competenza, ai quali lo stesso non possa partecipare.

ART. 11
Attribuzioni e doveri degli Agenti

1. Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto, nonché quelle previste dall'art. 3 del presente Regolamento.
2. Essi prestano servizio appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.
3. In caso di assenza in servizio del Comandante, del Vice Comandante e degli Ufficiali le attività di coordinamento strettamente necessarie per l'espletamento del servizio, ivi compresa l'emanazione degli ordini di servizio, sono di competenza dell'Operatore di Centrale Operativa. Gli Operatori di Centrale Operativa vengono individuati dal Comandante, sentiti gli Ufficiali, sulla base delle loro attitudini, nonché dell'autonomia lavorativa e gestionale.

ART. 12
Qualifiche degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni e comunque sulla base di appositi atti organizzativi, a norma dell'art. 5 della Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 65 esercitano:
 - a) funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita al Comandante, al Vice Comandante ed agli Ufficiali, di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Agenti, ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale;
 - b) servizio di Polizia Stradale, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Nuovo Codice della Strada approvati con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
 - c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della Legge Quadro 7 marzo 1986 n. 65. A tal fine il Prefetto conferisce agli appartenenti al Corpo, su richiesta del Sindaco, la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
 - d) funzioni di Polizia amministrativa ai fini dell'accertamento degli illeciti amministrativi derivanti da violazioni di Leggi, Regolamenti e Ordinanze in materia di edilizia, commercio, ambiente, sicurezza e polizia urbana.

TITOLO III
ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 13
Modalità di accesso al Corpo

1. Oltre alle norme previste dal Regolamento per la Disciplina degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, per l'accesso al Corpo di Polizia Locale è richiesto:
 - a) il possesso delle patenti abilitanti alla guida di categoria "B" o superiore;
 - b) l'idoneità psicofisica e alla mansione di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
 - c) la disponibilità all'uso delle armi e strumenti in dotazione al Corpo.
2. I titoli di studio per l'accesso al Corpo di Polizia Locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro e per corrispondenti qualifiche funzionali.
3. È fatta salva la facoltà di richiedere, nel bando di concorso, il possesso di patenti di categoria diversa, qualora la stessa sia necessaria per la conduzione di particolari mezzi in uso al Comando.

ART. 14
Formazione di base per Ufficiali ed Agenti

1. I vincitori dei concorsi per i ruoli di Ufficiale e Agente sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 33 della Legge Regionale 1° aprile 2015, n. 6, specifici corsi di formazione di ingresso.

2. Il personale neoassunto, oltre ai corsi regionali, espleta un breve periodo di addestramento ed affiancamento presso i Reparti/Nuclei del Corpo.
3. All'atto dell'assunzione in ruolo il Comando di Polizia Locale provvederà a comunicare alla competente struttura della Regione i nominativi dei dipendenti affinché gli stessi siano inseriti nell'apposito sistema formativo regionale per la Polizia Locale.

ART. 15

Aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento professionale del personale appartenente al Settore viene assicurato prevedendo l'organizzazione di corsi in house o con la partecipazione a seminari e convegni esterni.
2. Periodicamente all'interno del Corpo vengono organizzate lezioni e riunioni addestrative, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni di legge che interessano le funzioni di Polizia Locale.
3. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di attività addestrative in ambiti prettamente operativi, con l'obiettivo di assicurare un'adeguata capacità degli operatori di Polizia di applicare correttamente le regole di ingaggio nei vari scenari di intervento.
4. In aderenza con i recenti indirizzi volti alla valorizzazione del capitale umano della Pubblica Amministrazione, le attività formative dovranno essere orientate ad instillare nel personale dipendente l'importanza dell'auto-formazione, non solo negli ambiti del Settore di appartenenza.

ART. 16

Pari opportunità

1. Le regole di funzionamento del Corpo di Polizia Locale si uniformano al principio delle pari opportunità, intese come diritto di "qualità di vita e parità sostanziale" nel lavoro per donne e uomini, senza discriminazione alcuna nell'assegnazione di qualsiasi servizio a personale di un sesso rispetto ad un altro.
2. È cura del Comandante e degli Ufficiali del Corpo rendere operativo tale principio, eliminando ogni forma di discriminazione, con lo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità.
3. Le lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi della normativa vigente, sono dispensate dall'attività lavorativa nell'ambiente "strada"; allo stesso tempo vengono assegnate ad attività di supporto nei servizi interni. Le stesse, a richiesta, possono essere dispensate dai servizi serali e notturni.

TITOLO IV

UNIFORMI, ARMI E DOTAZIONI

ART. 17

Uniformi di servizio

1. L'Amministrazione Comunale fornisce l'uniforme di servizio agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale. Le caratteristiche delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate da Regione Lombardia, in attuazione delle Leggi Regionali in materia di Polizia Locale e dell'art. 6 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e s.m.i.. In caso di adozione di nuovi regolamenti da parte di Regione Lombardia su nuove linee adottate per le uniformi, il Comando provvede ad adeguare i capi in dotazione. Il personale sarà altresì tenuto ad utilizzare solo capi conformi alle normative, dismettendo quelle non più rispondenti ai regolamenti in vigore.
2. L'uniforme degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, di sicurezza e di visibilità degli operatori ed è composta da:
 - divisa ordinaria;
 - divisa di servizio (completo operativo);
 - divisa per servizi di onore e di rappresentanza.
3. Su ogni divisa sono apposti elementi identificativi dell'operatore e dell'Ente di appartenenza, nonché lo stemma della Regione Lombardia.
4. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun addetto alla Polizia Locale in relazione al profilo e alle funzioni conferite.
5. Per particolari servizi di rappresentanza e scorta al gonfalone, è previsto l'uso dell'alta uniforme con camicia bianca e sciabola d'ordinanza.
6. Per gli Ufficiali in occasione della Festa del Corpo e di altre ricorrenze nazionali o locali (Festa delle Forze Armate, Festa della Repubblica, Santo Patrono, etc.), l'uniforme prevista prevede l'utilizzo della divisa ordinaria con camicia bianca, fascia azzurra e sciabola.
7. È fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o aggiunte all'uniforme assegnata, salvo autorizzazioni da parte del Comandante.

ART. 18

Gradi e distintivi

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo e le decorazioni devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento Regionale.
2. Sull'uniforme possono essere altresì portati dagli operatori brevetti, onorificenze e decorazioni al valore civile e militare, legittimamente conseguiti nel corso della carriera. Il personale insignito, prima di apporre sull'uniforme, secondo le modalità

d'uso, distintivi e medaglie, dovrà esibire al Reparto Comando documentazione comprovante l'avvenuto conseguimento del riconoscimento.

ART. 19 Armamento

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono dotati delle armi, secondo quanto disposto nel Regolamento speciale in attuazione del D.M.I. del 4 marzo 1987, n. 145.
2. Le armi in dotazione, specificate nel Regolamento Comunale concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale, sono: la pistola d'ordinanza e la sciabola per i servizi di rappresentanza.
3. L'arma deve essere portata indosso, usata e sempre custodita secondo quanto disposto dal Codice Penale, nonché dal D.M.I. del 4 marzo 1987, n. 145.
4. Il personale viene addestrato all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale.
5. Gli appartenenti al Corpo compiono annualmente tre esercitazioni di tiro al poligono ai sensi di legge ai sensi della Legge 28 maggio 1981, n. 286.
6. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine saranno compiuti dagli Ufficiali periodici controlli per verificarne la funzionalità.

ART. 20 Armi comuni ad impulsi elettrici

1. In applicazione del D.L. 22 aprile 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 (modificativo del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113), che ha previsto la facoltà di equipaggiare di armi ad impulsi elettrici i Corpi di Polizia Locale dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il Comando è autorizzato a dotare di un'arma comune ad impulsi elettrici, previa sperimentazione di mesi sei, due operatori per turno di servizio, aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
2. Le armi comuni ad impulsi elettrici costituiscono dotazione di reparto.
3. La sperimentazione avrà inizio alla conclusione del periodo formativo del personale individuato, in ossequio alle indicazioni contenute nelle linee guida che saranno fornite dall'ATS "Insubria" ed oggetto d'intesa con l'Amministrazione Comunale.
4. Ultimata positivamente la fase sperimentale, in applicazione delle previsioni dell'art. 19, comma 3 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, così come convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le armi comuni ad impulsi elettrici sono assegnate come dotazione di reparto al Comando di Polizia Locale.

5. I criteri di impiego delle armi ad impulsi elettrici e la formazione del personale individuato per l'utilizzo del dispositivo, saranno specificati mediante linee guida adottate con provvedimento del Comandante del Corpo.

ART. 21

Strumenti e mezzi in dotazione

1. Le livree per i veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono disciplinate in conformità alla vigente normativa in materia.
2. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ai Reparti/Nuclei o a singoli operatori, che sono tenuti ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.
3. Ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 1° aprile 2015, n. 6 costituiscono strumenti di autotutela lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti ed il bastone estensibile.
4. La nomina dei consegnatari è effettuata dal Comandante, o da suo delegato, fra gli operatori che hanno partecipato e superato specifico corso di formazione.
5. Il personale della Polizia Locale è dotato altresì di bracciali di contenimento (*c.d.* manette), giubbotti anti-taglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.), caschi di protezione, scudi, bodycam e altri dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori.

ART. 22

Servizio in uniforme ed eccezioni

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale prestano di norma tutti i servizi di istituto in uniforme ordinaria o divisa operativa.
2. L'attività di servizio può essere svolta in abiti civili per l'espletamento di attività di polizia giudiziaria, di polizia amministrativa e per tutte le operazioni per la riuscita delle quali è necessario operare in incognito. L'utilizzo degli abiti civili deve essere autorizzato dal Comandante o in sua assenza dal Vice Comandante.
3. Il Comandante può espletare servizio in abiti borghesi.
4. Il Comandante indossa l'uniforme in occasione di cerimonie, manifestazioni ed eventi di rilievo istituzionale.

ART. 23

Tessera di riconoscimento

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono muniti di una tessera regionale di riconoscimento che certifica l'identità, il grado e la qualifica, nonché gli estremi del

provvedimento della assegnazione dell'arma di cui al Regolamento speciale conforme alla normativa regionale in vigore.

2. Gli appartenenti al Corpo in servizio esterno devono sempre portare con sé la tessera di riconoscimento. Essa:
 - deve essere conservata con cura;
 - deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo;
 - deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.
3. La tessera deve essere sempre mostrata a giustificata richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio venga prestato in abiti civili. Al personale della Polizia Locale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune, da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme, nonché un segnale distintivo di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 c. 5 del Codice della Strada (c.d. paletta). L'uso di tali dotazioni deve essere limitato ai servizi d'istituto. Ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

TITOLO V

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ART. 24

Finalità generali dei servizi

1. Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni di istituto di cui all'art. 3 del Regolamento, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obbiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina.

ART. 25

Servizi appiedati o a bordo di veicoli

1. Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono disposti servizi appiedati o a bordo di veicoli volti al presidio delle aree ove appare necessario incrementare la sicurezza urbana o tesi al controllo delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada.
2. Per quanto riguarda la disciplina della circolazione stradale, sono previsti servizi finalizzati:
 - a) alla regolazione manuale del traffico negli incroci e sulle strade;
 - b) a verificare il rispetto del Codice della Strada;
 - c) al rilievo degli incidenti stradali;
 - d) alla chiusura di strade in occasione di manifestazioni lungo un itinerario prefissato;
 - e) a garantire la presenza di pattuglie in occasione di rappresentanze e/o scorte, secondo le esigenze contingenti;
 - f) a eseguire posti di controllo e/o di blocco;

- g) contrastare specifiche violazioni al Codice della Strada, anche attraverso l'impiego di operatori in abiti civili ed a bordo di autoveicoli e motoveicoli civetta.

ART. 26

Collegamento dei servizi via radio

1. I servizi esterni sono di norma collegati con apparecchio ricetrasmittente alla Centrale Operativa del Comando e con cellulari in dotazione.
2. Gli operatori muniti di radio devono tenere costantemente attivo il collegamento con il Comando.
3. A richiesta essi devono dare la posizione sul territorio e seguire le istruzioni impartite dai Superiori anche a mezzo della Centrale Operativa. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro assegnato.

ART. 27

Radiomobile e Pronto Intervento

1. I servizi di radiomobile e pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con il Comando.
2. Gli incaricati dello svolgimento dei citati servizi hanno il compito di intervenire nelle località indicate e secondo istruzioni impartite dal Comando per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni di istituto del servizio.
3. Tutti gli operatori di Polizia Locale possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento dei compiti di istituto.
4. Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo di servizio, devono condurlo con perizia e accortezza, assicurandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.
5. I veicoli devono essere sempre in condizioni di efficienza e pulizia. Ogni operatore deve avere cura dei mezzi, segnalando sempre al Reparto Comando, anomalie o inefficienze.

ART. 28

Servizi nei Quartieri

1. I servizi di controllo nei Quartieri, svolti anche con l'ausilio dei veicoli in dotazione al Comando, hanno come scopo quello di garantire e migliorare:
 - la qualità urbana;
 - la civile convivenza;
 - la sicurezza sociale, il rapporto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione.

ART. 29
Servizi Interni

1. Sono considerati servizi interni al Corpo: il Reparto Procedure Sanzionatorie ed Infortunistica Stradale, la Centrale Operativa, il Reparto Comando, l'Ufficio Permessi ed il Front-Office.

ART. 30
Servizi distaccati all'interno dell'Ente

1. Il distacco temporaneo o parziale di singoli appartenenti al Corpo presso altri Uffici di Settore dell'Ente è ammesso per mansioni affini d'istituto e previa autorizzazione del Segretario Generale, sentito il Comandante.

ART. 31
Obbligo di intervento e di rapporto

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria e dalle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di istituto.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine dato, anche verbalmente, dal Superiore gerarchico, ovvero stabiliti nelle disposizioni di servizio o nel programma di lavoro assegnato. Il Superiore darà comunicazione dell'ordine alla Centrale Operativa che provvederà ad inserirlo nell'applicativo in uso.
3. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio l'intervento è obbligatorio.
4. Nei casi in cui non sia possibile intervenire, il dipendente deve informare la Centrale Operativa e motivare l'impossibilità di dare corso all'intervento. La Centrale Operativa valuterà l'impiego di altre pattuglie o l'eventuale coinvolgimento di altra Forza di Polizia.
5. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre una relazione di servizio, quando richiesto dai Superiori e nei casi in cui si renda necessario, per il rilievo e l'entità degli accadimenti, riferire i fatti oggetto dell'intervento.
6. Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'articolo 3, il personale, nell'ambito dell'orario di servizio, annota gli interventi tramite gli applicativi in uso al Comando.

ART. 32
Ordine di servizio

1. Il Comandante, il Vice Comandante e gli Ufficiali, in linea con le direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato, dispongono il piano di impiego, indicando per ciascun dipendente:
 - turno ed orario;
 - modalità di espletamento del servizio.
2. Gli ordini di servizio possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che vengono assegnati direttamente agli Agenti dall'Ufficiale.
3. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere giornalmente visione dell'ordine di servizio. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite, sia in linea generale sia per quanto riguarda eventuali servizi specifici.

ART. 33
Servizi effettuati per conto di privati

1. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e conformemente alla vigente normativa per gli incarichi esterni, il Comando potrà espletare servizi richiesti da soggetti privati. Tali prestazioni sono rese su richiesta di terzi (soggetti pubblici e privati) per l'espletamento di servizi in materia di sicurezza e polizia stradale, che si rendano necessari allo svolgimento di attività e iniziative private, che incidano sulla sicurezza e a garanzia della fluidità del traffico e della circolazione veicolare sul territorio comunale (come previsto dall'art. 22 c. 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 50). Per tali prestazioni sono applicate le tariffe previste e aggiornate annualmente dalla giunta comunale.
2. Tali servizi potranno riguardare soltanto compiti o funzioni rientranti fra quelli propri della Polizia Locale.
3. Al personale impiegato spetta il compenso per il lavoro effettuato e l'eventuale rimborso delle spese anticipate e sostenute.

TITOLO VI
NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO

ART. 34
Guida di veicoli ed uso di strumenti

1. Per i servizi di cui all'art. 25, il Comandante affida agli appartenenti al Corpo la guida dei veicoli in dotazione.
2. L'incarico non può essere rifiutato.

3. Il personale è tenuto ad apprendere, preve adeguate istruzioni operative, l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

ART. 35

Prolungamento del servizio

1. Il prolungamento del servizio è obbligatorio nei seguenti casi:
 - per portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - in situazioni di emergenza.

ART. 36

Mobilitazione straordinaria

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli operatori del Corpo possono essere chiamati in servizio in orario differente da quello precedentemente previsto e per un numero di ore superiore a quello del normale turno ordinario, anche solo a mezzo di comunicazione telefonica o telematica proveniente dal Comandante o da altro componente del Corpo da questi incaricato.
2. In caso di dichiarazione dello stato di emergenza, il Comandante o altro soggetto da questi incaricato, al fine di poter disporre del massimo numero di operatori possibile, può adottare, anche solo a mezzo di disposizione orale, telefonica o telematica, successivamente verbalizzata in forma scritta, la revoca di eventuali periodi di riposo, permessi o congedi (fatte salve le necessità di salute e di assistenza alle persone con disabilità comprovate), nel rispetto degli obblighi contrattuali derivanti dall'adozione di tali provvedimenti straordinari.

ART. 37

Reperibilità

1. In adempimento delle disposizioni organizzative adottate dall'Ente, il personale del Corpo è tenuto a prestare servizio di pronta reperibilità nei casi e con i limiti fissati nell'ambito degli accordi contrattuali sottoscritti a livello nazionale e decentrato.

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 38

Norme generali - doveri

1. Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento per la Disciplina degli Uffici e dei Servizi, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi istituzionali.
2. Le norme di comportamento degli appartenenti al Corpo, fermo restando quanto contenuto nel presente Regolamento, possono essere integrate da appositi ordini di servizio adottati dal Comandante, dal Vice Comandante e dagli Ufficiali di turno, al fine di assicurare la massima correttezza ed efficienza nei servizi, nonché di preservare l'immagine della Pubblica Amministrazione e del Corpo di Polizia Locale.

ART. 39

Cura dell'uniforme e della persona

1. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate all'art. 22 del Regolamento.
2. I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale.
3. Il personale del Corpo di Polizia Locale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.
4. Il Personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano sobri e compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione.
5. Il suddetto personale deve, in particolare, curare:
 - se di sesso femminile, che i capelli, se lunghi, siano raccolti, e in ogni caso che l'acconciatura lasci scoperta la fronte, per consentire di portare calzato il berretto stesso;
 - se di sesso maschile, la barba, i baffi ed i capelli siano tenuti corti ed acconciati in modo da lasciare scoperta la fronte, per consentire di portare il berretto calzato.
 - è vietato l'uso di ogni tipo di monile o gioiello, ad eccezione della fede nuziale.

ART. 40

Orario di inizio e fine turno

1. Gli appartenenti al Corpo devono presentarsi in servizio all'ora indicata nel programma dei turni, in perfetto ordine nella cura della persona e con vestiario,

equipaggiamento ed armamento prescritti. Salvo casi d'urgenza ogni variazione, rispetto a quanto stabilito nell'ordine di servizio, deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficiale di turno. In caso di carenza di personale, ovvero quando ritenuto opportuno, il Comandante, il Vice Comandante o gli Ufficiali possono annullare i turni previsti, quando ad esempio il numero di operatori non sia congruo allo svolgimento dell'operazione in sicurezza per l'incolumità degli operanti.

2. L'uscita dal Comando del personale esterno deve avvenire entro quindici minuti dall'inizio del turno ed il rientro dai servizi esterni è ammesso non prima di quindici minuti precedenti il termine del servizio, salvo particolari autorizzazioni dell'Ufficiale.
3. Il termine anticipato del turno di servizio deve essere preventivamente autorizzato.

ART. 41

Rapporti interni ed esterni al Corpo

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti a comportarsi con rispetto e massima lealtà nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo la dignità, l'autorità e il prestigio di ciascuno.
3. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative, l'appartenente al Corpo di Polizia Locale non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione Comunale e del Corpo.
4. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive o lesive dell'immagine e della sicurezza dell'Amministrazione Comunale, del Corpo di Polizia Locale e dei propri appartenenti.

ART. 42

Comportamento in pubblico

1. Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
2. Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge, mantenendo il rispetto dovuto. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di riconoscimento.
3. Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenze di servizio, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.

4. Il personale non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio, il Comando e l'Amministrazione Comunale.
5. L'appartenente al Corpo ha l'obbligo tassativo ed inderogabile, nell'espletamento dei servizi esterni, di indossare il copricapo in dotazione.
6. Durante il servizio, il personale di Polizia Locale non deve:
 - a) accompagnarsi con soggetti estranei al Comando per ragioni che esulano dalla funzione o fermarsi a parlare con chiunque, quando ciò non sia motivato da esigenze di servizio;
 - b) allontanarsi, per ragioni che non siano di servizio, dalla zona o itinerario assegnato;
 - c) interrompere l'attività, senza averne avuto l'assenso del Comando.
7. Al personale in uniforme è comunque vietato:
 - a) consumare bevande alcoliche o superalcoliche;
 - b) utilizzare ombrelli;
 - c) fumare sigarette, comprese quelle elettroniche;
 - d) sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi con il servizio;
 - e) intrattenersi in attività ludiche di qualsivoglia natura.

ART. 43 Saluto

1. Il saluto verso i cittadini, le istituzioni, le autorità che le rappresentano, nonché verso i superiori gerarchici, è un obbligo per gli appartenenti al Corpo.
2. Il saluto si esegue solo quando si indossa il berretto, portando la mano destra tesa alla visiera del copricapo.
3. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:
 - per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
 - per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
 - per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, regionale o alla bandiera nazionale.
4. L'operatore che riceve il saluto lo restituisce nelle medesime forme (se in uniforme). Nel caso in cui si tratti di più operatori inquadrati risponde al saluto solo il più elevato in grado o il più anziano di servizio.

TITOLO VIII

DISCIPLINA E RICONOSCIMENTI PARTICOLARI

ART. 44

Norme disciplinari

1. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dal Regolamento per la Disciplina degli Uffici e dei Servizi, dal codice di comportamento dei Servizi, nonché dalle altre disposizioni in materia.
2. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento contegno e riserbo sulle attività d'istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, l'Amministrazione ed il Corpo. Le condotte indicate nel presente comma fanno riferimento anche a quanto viene diffuso attraverso i social media e, più in generale, attraverso internet.
3. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative e/o giudiziarie, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti.
4. In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti all'attività del Corpo di Polizia Locale sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.
5. È fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo compresa la semplice indicazione del Comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.

ART. 45

Casi di assenza dal servizio

1. L'obbligo di comunicazione per assenze o ritardi viene adempiuto mediante avviso alla Centrale Operativa.
2. Nel caso di assenza per malattia, il dipendente, oltre a far pervenire il certificato medico nei termini previsti dal Regolamento per la Disciplina degli Uffici e dei Servizi, darà comunicazione del protrarsi della malattia alla Centrale Operativa.

ART. 46

Accertamenti sanitari

1. Il Medico del Lavoro, a seguito degli accertamenti sanitari periodici, o su richiesta del singolo dipendente, segnala per iscritto al Comandante eventuali inabilità fisiche tali da determinare l'esclusione, anche temporanea, da specifici servizi.

2. Il Comandante, sulla base di tali segnalazioni, valuta e adotta provvedimenti relativi alla posizione di impiego del dipendente interessato.
3. I controlli periodici sulle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo vengono disposti dal Medico del Lavoro, con le modalità stabilite dalla normativa di settore.

ART. 47

Riconoscimenti per gli appartenenti al Corpo

1. Il Comandante segnala al Sindaco o all'Assessore, di norma in occasione della festa del Corpo, i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità operative, con risultati di eccezionale rilevanza, meritevoli di elogi o encomi.
2. Al personale che si è particolarmente distinto per impegno, diligenza e capacità professionale possono essere attribuite le seguenti riconoscenze:
 - compiacimento ed elogio ovvero lode scritta del Comandante;
 - encomio del Sindaco.
3. In relazione a dette riconoscenze può essere predisposto e fornito agli operatori apposito nastrino da apporre sull'uniforme di servizio, che riconduca ai colori ed ai simboli dell'Ente, nonché al numero di onorificenze ricevute.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 48

Rinvio al Regolamento per la Disciplina degli Uffici e dei Servizi dell'Ente

1. Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, agli appartenenti al Corpo si applica la normativa contenuta nel Regolamento per la Disciplina degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

ART. 49

Patrono del Corpo della Polizia Locale

1. L'Amministrazione Comunale riconosce con patrocinio la solennità di SAN SEBASTIANO, la cui ricorrenza cade il 20 gennaio, Festa del Santo Patrono della Polizia Locale.
2. In occasione della festa del Santo Patrono San Sebastiano, il Comandante rende pubblico il resoconto operativo dell'anno precedente all'Amministrazione Comunale e agli organi di stampa.

3. Il 7 luglio ricorre l'anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Locale di Gallarate, che nel 1867 vide la nomina da parte del Consiglio Comunale delle prime due Guardie Municipali della Città.

ART. 50

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale ed alla efficacia della deliberazione.